



Comune di Correzzana

COMUNE DI CORREZZANA

Provincia di Monza e Brianza

N. 8

DEL 28-01-2019

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - CONFERMA DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO DIMPOSTA 2019.(I.E.)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemiladiciannove il giorno ventotto del mese di gennaio alle ore 21:00 nella solita sala del Palazzo Comunale, regolarmente convocato nei modi di legge, si è riunito in sessione il Consiglio Comunale. All'appello nominale risultano:

	CONSIGLIERI	PRESENTI ASSENTI	
1	CORBETTA MARIO	Presente	
1	RIBOLDI ANNALISA	Presente	
1	BERETTA MARCO	Presente	
1	RIVA DANIELA	Presente	
1	LISSONI STEFANO	Presente	
1	SECCHI DANIELE	Presente	
1	CAPITANIO MASSIMILIANO	Presente	
1	CIVITANI ADA GIUSEPPINA	Presente	
1	PEREGO GIUSEPPE	Presente	
1	PIROVANO GIAN MARIO	Presente	
1	PEZZOTTI LAURA	Presente	
		Presenti 11	Assenti 0

Risulta altresì presente l'Assessore esterno

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Avv. Vincenzo Del Giacomo il quale provvede alla redazione del presente verbale. Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il MARIO

CORBETTA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: C.C. N. 8 DEL 28-01-2019

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - CONFERMA DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO DIMPOSTA 2019.(I.E.).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che gli interventi della seduta, ai sensi dell'art. 58, comma 2 del Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale modificato con delibera C.C. n. 32 del 14.10.2016, sono registrati su supporto informatico che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e, depositato in segreteria, può essere richiesto, quale documento pubblico, dai capigruppo consiliari gratuitamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale istituisce, a decorrere dall'anno d'imposta 2014, l'Imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia dell'utilizzatore che del possessore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTI i commi 669 e seguenti dello stesso articolo della predetta legge 147/2013 concernenti la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), ed in particolare i seguenti commi:

- il comma 640, il quale prevede che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabiliti dal comma 677;
- il comma 669, come sostituito dall'art. 1, comma 14 della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016), il quale prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, di cui all'art. 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- il comma 676, il quale prevede che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, così come confermato dalla legge di stabilità 2016; il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- il comma 677, così come precedentemente modificato dall'art.1, comma 679 della Legge di Stabilità 2015 (L.190/2014) e successivamente dall'art.1, comma 28, L. 208/2015, Legge di Stabilità 2016, che ha prorogato anche per il 2016 i vincoli dettati inizialmente solo ai fini dell'annualità 2014.
- Detto articolo stabilisce che:
 - a) il comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per IMU al 31 dicembre

2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili;

- b) anche per il 2016 i limiti massimi e l'aliquota massima possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, solo per gli immobili non divenuti esenti e solo per i comuni che l'avevano applicata nel 2015. Non è più necessaria la previsione di agevolazioni per l'abitazione principale e le unità immobiliari ad esse equiparate;
- c) cessa invece per il 2016 il limite massimo dell'aliquota Tasi al 2,5 per mille, previsto per il 2014 e prorogato per il 2015;
- il comma 678, il quale prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della TASI non può superare l'1 per mille, confermato dalla legge 208/2015;
Al comma 14 lett. c la legge 208/2015, introduce nuovi limiti che riguardano i c.d. "immobili merce" riducendo l'aliquota di base all'1 per mille, concedendo la possibilità al Comune di poterla modificare in aumento fino al 2,5 per mille e in diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 682 il quale prevede che il comune, con regolamento di cui all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, determina:
 - a) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia;
 - b) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica per ciascuno di tali servizi dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

VISTO il combinato disposto del comma 53 e 54, della legge 208/2015, che integra il contenuto dell'art. 13 del D.L. n. 214 del 2011, e dispone che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75%;

CONSIDERATO il comma 10 dell'art. 1 della legge 208/2015 che intervenendo sull'art. 13 del dl 201 del 2011, elimina la possibilità per i comuni, di assimilare all'abitazione principale quella concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado e con la lettera b) introduce una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari concesse in comodato d'uso ai parenti entro il primo grado, in possesso di determinati requisiti;

VISTO il comma 683, il quale prevede che il comune deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TASI, in conformità con i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è diretta;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 19 del 29.07.2014, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione del Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTA la propria deliberazione n. 33 del 15.12.2017, con la quale sono state determinate le aliquote per il Tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2018;

RITENUTO di confermare per l'anno d'imposta 2019, l'aliquota della Tassa per i servizi indivisibili (TASI) **per le fattispecie non escluse** nella misura seguente:

- a) **2,5** per mille i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- b) **1,0** per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;
- c) **0,00** per mille per i fabbricati diversi dall'abitazione principale del soggetto passivo d'imposta, come definita ai fini IMU, e dalle relative pertinenze, intese esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nel numero massimo di 1 pertinenza per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte nel Catasto dei fabbricati unitamente all'unità immobiliare abitativa, nonché per gli immobili diversi da quelli stabiliti dalle precedenti lettere a) e b) che ricalcano integralmente il disposto legislativo;

VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre, n. 448, il quale prevede che il termine per approvare le aliquote, le tariffe dei tributi locali e i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art. 151, comma 1, del testo unico degli enti locali, approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali;

VISTO l'art. 13, comma 13-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 4, comma 5 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il quale prevede che, a decorrere dall'anno d'imposta 2013:

- le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- le aliquote deliberate producono effetto dal 1 gennaio dell'anno di pubblicazione, a condizione che l'invio della deliberazione al Dipartimento avvenga entro il 21 ottobre, e la pubblicazione nel sito informatico avvenga entro il 28 ottobre;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari;

CON VOTI 8 favorevoli e 2 contrari (Civitani, Pirovano)

D E L I B E R A

1. Di confermare le aliquote del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) già applicate per l'anno 2018, in riferimento alle fattispecie non escluse, per l'anno d'imposta 2019, nella misura seguente:
 - a) **2,5** (due virgola cinque) per mille i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (immobili merce);
 - b) **1,0** (uno virgola zero) per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133;
 - c) **0,00** (zero) per mille per i fabbricati diversi dall'abitazione principale del soggetto passivo d'imposta, come definita ai fini IMU, e dalle relative pertinenze, intese esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nel numero massimo di 1 pertinenza per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte nel Catasto dei fabbricati unitamente all'unità immobiliare abitativa, nonché per gli immobili diversi da quelli stabiliti dalle precedenti lettere a) e b) che ricalcano integralmente il disposto legislativo;
2. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
3. di trasmettere la presente deliberazione, entro i termini di legge, al Ministero dell'Economia e delle Finanze in via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale ai sensi del comma 13-bis dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011 e s.m.i.

inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata la necessità di dare successiva celere attuazione ai provvedimenti inerenti e conseguenti;

Ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti 8 favorevoli e 2 contrari (Civitani, Pirovano)

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto:

Documento firmato in originale digitalmente dal
SINDACO
F.to MARIO CORBETTA

Documento firmato in originale digitalmente dal
SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Vincenzo Del Giacomo